

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, [Sent. n. 491 del 26/11/2007](#) sui rapporti tra VIA e AIA: i diversi effetti dei due provvedimenti

In accordo con la più recente ed avanzata giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato 23 aprile 2007, n. 1830) deve essere riconosciuta la legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi ritenuti lesivi dell'ambiente oltre che in capo alle associazioni espressamente individuate - ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della L. n. 349/1986 - anche alle associazioni che il giudice riconosca, caso per caso, a) perseguire statutariamente ed in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale b) essere dotate di un adeguato grado di rappresentatività e di stabilità c) trovarsi in un'area di afferenza, ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa.

Non è, invece, sufficiente la forma associativa del Comitato di cittadini allorché questo sia costituito temporaneamente ed al solo fine di proporre azioni giurisdizionali per impedire la realizzazione di un determinato progetto, mancando, in tal caso, la natura di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi sul territorio, indispensabile per trasformare l'interesse diffuso ed adespota alla tutela dell'ambiente in interesse differenziato.

Anche i singoli cittadini, in quanto residenti e proprietari di immobili, siti nelle immediate vicinanze dell'impianto dal quale si assume possa derivare un impatto negativo ambientale, vantano legittimazione sulla base sia del potenziale degrado ecologico ed igienico-sanitario del territorio sia del conseguente deprezzamento dell'immobile.

(Nella specie, la società gestrice di un impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e di rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi, dopo aver ottenuto, nel 2004 - a seguito di esito positivo di VIA - l'autorizzazione a realizzare un progetto di adeguamento funzionale dell'impianto (potenziamento), presentava, nel 2006, richiesta di autorizzazione integrata ambientale - AIA - per la gestione dello stesso, secondo la nuova configurazione assunta. La determinazione di rilascio dell'AIA veniva impugnata da due associazioni ambientaliste nazionali, un Comitato locale ed alcuni privati cittadini, proprietari di immobili situati in vicinanza dell'impianto di trattamento.

Il Giudice ha riconosciuto legittimazione ad impugnare l'atto amministrativo autorizzatorio, oltre che alle associazioni nazionali, WWF e Italia Nostra, anche al Comitato Modena Salute Ambiente, costituito nel 2005 e tra i cui scopi statuari figura la promozione della "partecipazione degli associati alla vita della comunità locale".

Solo una parte (16) dei 31 cittadini, ricorrenti privati, è stata, invece, dichiarata legittimata ad impugnare la delibera: in particolare, hanno superato il vaglio dell'ammissibilità i ricorrenti che avevano fornito la prova della vicinanza delle proprietà all'impianto e della conseguente incidenza negativa derivante dall'attività dell'impianto sugli immobili, incidenza intesa come riduzione del valore degli immobili, stimata con perizia tecnica).

Secondo la definizione dell'art. 2, lett. l) del D. Lgs. n. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale è "il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto"; tale provvedimento va inquadrato, ai sensi dell'art. 1, c. 1 del citato decreto legislativo, tra le "misure intese ad evitare oppure (...) a ridurre le emissioni". Trattasi, perciò, di un provvedimento che - sostituendosi a tutte le preesistenti autorizzazioni ambientali di cui all'All. 2 del D. Lgs. n. 59/2005, incide specificamente sugli aspetti gestionali dell'impianto, mentre la procedura di VIA investe più propriamente profili localizzativi e strutturali. Seppure il previo esperimento positivo della VIA costituisce presupposto dell'AIA, quest'ultima non può essere configurata come atto strettamente consequenziale rispetto alla prima, in quanto produce propri e specifici effetti. L'AIA può, pertanto, essere autonomamente impugnata - a

prescindere dall'impugnazione della VIA – da chi intenda agire contro pregiudizi da essa direttamente derivanti.

(Nella specie la mancata impugnazione della deliberazione che ha positivamente concluso la procedura di VIA non è stata considerata causa di inammissibilità dell'impugnazione dell'autorizzazione integrata ambientale).

Ai sensi dell'art. 2 lett. l) del D. Lgs. n. 59/2005, "un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore". L'autorizzazione deve, pertanto, "coprire l'impianto medesimo nella sua complessità e unitarietà".

(Nella specie, il Giudice ha ritenuto che la procedura autorizzatoria non dovesse necessariamente interessare la parte dell'impianto, pur presente nel medesimo sito e svolgente un'attività di depurazione biologica di rifiuti liquidi e reflui civili, senz'altro connessa all'impianto centrale per il quale era stata ottenuta l'AIA, poiché le due strutture erano gestite da diversi soggetti, vale a dire da due società pur facenti parte del medesimo gruppo; ma che la stessa procedura di AIA avrebbe dovuto interessare, oltre all'impianto di termovalorizzazione strettamente inteso, anche l'impianto di trattamento chimico-fisico, gestito dalla medesima società, impianto presente nel medesimo sito e direttamente connesso al primo, del quale trattava i reflui liquidi – acque di spegnimento delle scorie ed acque di lavaggio dei fumi dell'inceneritore. La previsione di un piano di monitoraggio complessivo non è stata ritenuta sufficiente perché la valutazione degli effetti cumulativi dei due impianti in questione si traduceva – contraddittoriamente – in una considerazione unitaria del sito operata *ex post* - in fase di monitoraggio - e non *ex ante* - in fase di istruttoria, come avrebbe dovuto essere. Donde l'illegittimità del procedimento e, conseguentemente, del provvedimento finale di rilascio dell'AIA).